

detto: anche spirata la capitolazione, il maestro, di cui deve desiderarsi la stabilità, non potrà essere licenziato che a ragione veduta, esprimendo in genere il perchè di sì grave deliberazione, e, quando il perchè non paia plausibile al Consiglio scolastico, dopo un altro anno di prova.

Ma si dirà? Perchè dunque la legge vuole un contratto quinquennale e poi lo ritiene ancora valido per un altro anno, a dispetto del municipio contraente? È chiaro. Si è voluto dare tempo ai secondi Consigli. Si è voluto fare un appello dalla rappresentanza comunale o male informata o appassionata, ad una rappresentanza successiva che con nuovi elementi raccolti e coll'esperienza di un nuovo anno potrà decidere meglio informata o con più salde convinzioni sul conto del maestro.

Certamente non abbiamo il diritto di dire al comune: voi dovete tenere per sempre questo maestro; anche noi desideriamo come lo desidera l'onorevole Pisanelli di dare, se fosse possibile, una sicura stabilità ai maestri; ma come è possibile imporre un insegnante ad un comune che non lo vuole, e a cui forse è diventato invisibile? Ecco tutto il contrapeso: finita la capitolazione il Consiglio provinciale se è persuaso che un maestro faceva buona prova, e che non vi era nessuna ragione di rimuoverlo dall'ufficio, se non le mene d'un competitore, o la levità degli animi, o la passione faziosa, può dire: prorogate ad un anno le vostre risoluzioni; come noi diremmo ad un amico in collera: dormici sopra una notte. Se passato un altro anno il Consiglio ripete il suo voto repulsivo, allora la sovranità del municipio deve essere rispettata, e il Consiglio provinciale, riconosciuto da questa persistenza di sfavore che gli umori sono incompatibili, per quel motivo stesso che induce il giudice a consentire la separazione dei coniugi, non ha più diritto d'opporsi al divorzio.

PRESIDENTE. Onorevole Brescia-Morra mantiene la sua proposta?

BRESCIA-MORRA. La mantengo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Brescia-Morra, come la Camera ha inteso, propone due articoli in sostituzione a tutti gli altri del capitolo 2, che sono gli articoli 13, 14, 15, modificando gli stessi articoli.

Gli articoli proposti dall'onorevole Brescia-Morra sono i seguenti:

« In sostituzione degli articoli 12, 13, 14, 15 soppressi propongo:

« Art. 12. I maestri e le maestre sono nominati

dai Consigli comunali con le norme prescritte dalla legge. »

« Art. 13. I maestri e le maestre non potranno essere licenziati che con deliberazione motivata del Consiglio comunale. Tale licenziamento non avrà effetto senza l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale, udito il parere del Consiglio mandamentale, al quale appartiene il comune. »

Domando alla Camera se intende che questi articoli debbano essere sostituiti a quelli della Commissione, salvo a discuterli, perchè bisogna vedere se annuiscono.

Pongo ai voti la proposta Brescia-Morra.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 13. Allo scadere del termine della capitolazione, l'insegnante potrà essere confermato per un quinquennio o più, ed anche a vita, ove lo creda il municipio. »

« Se sei mesi prima che spiri il termine portato dalla legge e delle convenzioni speciali il maestro non è stato licenziato, l'elezione si riterrà rinnovata per un quinquennio. »

L'onorevole Paternostro Francesco propone che si sopprimano le ultime parole del primo comma: *ed anche a vita, ove lo creda il municipio.*

PATERNOSTRO FRANCESCO. Dirò brevissimamente che questa facoltà data ai municipi mi sembra enorme. Noi abbiamo cercato di circondare di tutte le cautele possibili le attribuzioni dei municipi temendo forte che essi potessero abusare delle loro facoltà per dare uno stipendio inferiore di quello stabilito dalla legge ai maestri e per trattarli in qualunque modo peggio di quello che dovrebbero.

Ora a me pare che in questo modo i municipi verrebbero ad essere arbitri e ad eleggere probabilmente persone indegne.

Noi sappiamo che il livello morale ed intellettuale di molti municipi non è altissimo, ed io ritengo che il dar loro questa facoltà potrebbe nuocere nel senso di regalarci dei maestri inabili e di doverli poi sopportare per tutto il tempo della loro vita.

Avviene poi un altro inconveniente, ed è che anche quando il maestro sia eccellente, quando esso per età o per salute divenga inabile al suo ufficio, siccome non avrebbe una pensione, continuerebbe nel suo impiego, ed il comune non avrebbe la scuola, pur pagando lo stipendio.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge quest'emendamento?

CORRENTI, relatore. La Commissione lo respinge,